

La Nuova Procedura Civile

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 14.5.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Quando va sospeso il giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale?

Il giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme. In particolare, il giudizio civile può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegli un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.3.2015, n. 4758

...omissis...

1. Con sentenza del 9.3.2011, la corte d'appello di Roma", confermando la sentenza del 22.10.2007 del tribunale capitolino, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta da Fxxx. nei confronti della xxxxxx.

In particolare, la corte territoriale ha respinto l'istanza di sospensione del processo relativo al licenziamento -intimato per appropriazione di merce aziendale - per la pendenza di processo penale per i medesimi fatti ascritti e, sulla base delle prove testimoniali direttamente assunte e degli atti delle indagini preliminari acquisiti, la corte ha ritenuto la provenienza furtiva della merce rinvenuta nell'abitazione del lavoratore ed ha affermato la legittimità del licenziamento quale sanzione proporzionata ai fatti.

2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il datore di lavoro.

3. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza e contraddittorietà della stessa nel negare il vincolo di pregiudizialità del giudizio penale, essendovi pericolo di giudizi contraddittori.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ragione dell'assenza di prova delle circostanze poste a base del licenziamento e della mancata ammissione dei testi indicati dal lavoratore, la cui esigenza è sorta dalle difese del datore.

4. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 1095 del 18/01/2007; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005) che, poichè nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme. Si è altresì precisato (Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009; cfr. altresì Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25822 del 21/12/2010) che, in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare

nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

5. Il secondo motivo è del pari infondato. La valutazione della corte territoriale, in quanto motivata correttamente, non è sindacabile in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente;

l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 15693 del 12/08/2004).

6. Nella specie, la Corte ha infatti valutato le prove adeguatamente, ritenendo attendibili le dichiarazioni dell'autista e valorizzando correttamente, da un lato, la circostanza secondo la quale, trattandosi di un'operazione complessa, si richiedeva l'intervento di più soggetti cooperanti e soprattutto l'adesione del magazziniere, dall'altro lato la circostanza del reperimento di merce verosimilmente di provenienza aziendale (oggetto di sequestro) presso l'abitazione del lavoratore ed in quantità del tutto inusuali, in relazione al possesso della quale il lavoratore non ha fornito specifiche giustificazioni attendibili.

7. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro quattromila per compensi ed Euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2014.